

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2022, n. 10-5747

Legge 21/2001, art. 6, comma 3. L.R. 3/2010, art. 19, comma 5. Programmazione intervento di manutenzione straordinaria ambito territoriale ATC Piemonte NORD. Autorizzazione all'utilizzo dell'importo di euro 1.074.103,12 per un intervento localizzato nel Comune di Novara (via San Bernardino 14/A-14/C-14/D-E), (PI n. 9337).

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 *“Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977”*;

per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso le Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, gli uffici regionali della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/2001 hanno richiamato i criteri da rispettare per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001, stabilendo che la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall'ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

la Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, e dunque alle procedure oggi disciplinate dal Regolamento n. 4/R/2013 *“Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3”*.

Premesso inoltre che:

Regione Piemonte con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato le norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica annualmente incassati dall'ente gestore;

per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9;

il suddetto Regolamento n. 5/R è stato approvato da parte della Giunta Regionale in data 29 marzo 2019 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 14S1 del 4/4/2019;

l'art. 9, comma 1, del citato Regolamento, stabilisce che la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale di cui trattasi, incassati annualmente da ogni ente gestore, eccedente i costi generali di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che rimane nella disponibilità dell'ente gestore, non può essere inferiore a un importo annuo per ciascun alloggio gestito, stabilito dalla Direzione regionale competente con proprio provvedimento;

è stata data attuazione a tale previsione regolamentare con Determinazione Dirigenziale n. 1161 del 14 ottobre 2020 del Settore Politiche di Welfare abitativo, Direzione regionale Sanità e Welfare.

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria effettuata dal Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare:

- risulta essere stata presentata con nota Prot. n. 21796 del 20/09/2022 al Settore regionale Politiche di Welfare abitativo, Direzione regionale Sanità e Welfare da parte dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord una richiesta di autorizzazione inerente alloggi localizzati nell'ambito territoriale di competenza della medesima ATC e localizzati nel Comune di Novara, relativa ad intervento di manutenzione straordinaria a valere sulle risorse di cui all'art. 6, comma 3, Legge 21/2001 qui di seguito meglio dettagliata:

A) Intervento nel Comune di Novara , su immobili in gestione all'ATC Piemonte Nord ;
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC Piemonte Nord n. 7/79 del 19/09/2022
parere STD n. 5 del 12/09/2022
QTE 1
Importo da autorizzare: euro 1.074.103,12
Tipologia: manutenzione straordinaria , con recupero e riqualificazione di 3 edifici esistenti (via San Bernardino 14/A-14/C-14/D-E nel Comune di Novara).

-la documentazione trasmessa dall'ATC del Piemonte Nord in relazione all' intervento sopra indicato, comprensiva del parere favorevole espresso dalla Struttura Tecnica Decentrata (STD), risulta coerente sia con i criteri regionali di cui alla nota Prot. 3587/18 del 20/04/2001 sopra citata sia con quanto previsto dal Regolamento n. 4/R/2013 sui programmi di edilizia sociale sovvenzionata;

- la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC del Piemonte Nord attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, Legge 21/2001 e la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero interventi di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

- è stata verificata dal Settore Politiche di Welfare Abitativo la consistenza delle giacenze dei fondi ex art. 25 della Legge 513/1977 depositati presso l'ATC Piemonte Nord;

- risulta pertanto possibile autorizzare l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord all'utilizzo complessivo dell'importo di euro 1.074.103,12 per l' intervento sopra indicato a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa e attribuire a tale intervento il numero identificativo di programma "PI" come segue:

A) Intervento nel Comune di Novara, su immobili in gestione all'ATC Piemonte Nord, importo euro 1.074.103,12: numero PI 9337.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 21/2001 e dell'art. 19, comma 5 della L.R. 3/2010, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord all'utilizzo complessivo dell'importo di euro 1.074.103,12 per l' intervento sopra indicato a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa.

Visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge n. 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, Legge n. 21/2001;

visto l'art. 19, comma 5, L.R. n. 3/2010;

visto il Regolamento n. 5/R del 29/3/2019, art. 9;

visto il Regolamento n. 4/R/2013 e s.m.i.;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto trattasi di risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, derivanti dai rientri previsti dall'art. 25 della L. 513/77.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 21/2001 e dell'art. 19, comma 5 della L.R. 3/2010, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord all'utilizzo complessivo dell'importo di euro 1.074.103,12 per l'intervento sotto indicato a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa, per le finalità di seguito individuate:

A) Intervento nel Comune di Novara, via San Bernardino 14/A-14/C-14/D-E, su immobili in gestione all'ATC Piemonte Nord, importo euro 1.074.103,12, numero PI attribuito 9337.

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, derivanti dagli accantonamenti previsti dall'art. 25 della L. 513/77, come risulta dal provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'ATC richiamato in premessa nella precedente lettera A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)